IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

(…)

8. Copertura delle perdite delle NPE (NPE LC)

8.1. Osservazioni di carattere generale

1. I modelli di copertura delle perdite delle NPE contengono informazioni sulle esposizioni deteriorate (NPE) ai fini del calcolo del requisito minimo di copertura delle perdite per le esposizioni deteriorate di cui agli articoli 47 bis, 47 ter e 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Il blocco di modelli è costituito da una serie di tre modelli:

1. il calcolo delle deduzioni per le NPE (C 35.01): si tratta di un modello di sintesi che indica l'importo applicabile della copertura insufficiente, calcolato come differenza tra i requisiti di copertura minima totali per le NPE e il totale degli accantonamenti e delle rettifiche o deduzioni già effettuati. Il modello riguarda sia le esposizioni deteriorate per le quali non è stata accordata una misura di concessione, sia le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione;
2. requisiti di copertura minima e valori dell'esposizione delle esposizioni deteriorate, escluse quelle oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (C 35.02): il modello calcola i requisiti di copertura minima totali per le esposizioni deteriorate che non sono oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, indicando i fattori da applicare ai valori delle esposizioni ai fini di tale calcolo, indicando se l'esposizione è garantita o meno e dato il tempo trascorso da quando l'esposizione è diventata deteriorata;
3. requisiti di copertura minima e valori dell'esposizione delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (C 35.03): il modello calcola i requisiti di copertura minima totali per le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, indicando i fattori da applicare ai valori delle esposizioni ai fini di tale calcolo, indicando se l'esposizione è garantita o meno e dato il tempo trascorso da quando l'esposizione è diventata deteriorata.

3. Il requisito minimo di copertura delle perdite per le esposizioni deteriorate si applica i) alle esposizioni create a partire dal 26 aprile 2019 che diventano deteriorate, e ii) alle esposizioni create prima del 26 aprile 2019, quando sono modificate dopo tale data in modo tale da aumentare il valore dell'esposizione verso il debitore (articolo 469 bis del regolamento (UE) n. 575/2013), che diventano deteriorate. In linea con l'articolo 47 quater, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, il requisito minimo di copertura delle perdite non si applica alla parte delle esposizioni deteriorate garantite o assicurate da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione.

4. Gli enti calcolano le deduzioni per le NPE conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, compreso il calcolo dei requisiti minimi di copertura e degli accantonamenti totali e delle rettifiche o deduzioni, a livello di singola esposizione ("basato sull'operazione") e non a livello di debitore o di portafoglio.

5. Ai fini del calcolo delle deduzioni per le NPE, gli enti distinguono tra la parte non garantita e la parte garantita di un'esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, gli enti segnalano i valori delle esposizioni e i requisiti di copertura minima separatamente per la parte non garantita delle NPE e per la parte garantita delle NPE.

6. Ai fini dell'associazione dei fattori applicabili pertinenti e del calcolo dei requisiti di copertura minima, gli enti classificano la parte garantita delle NPE in funzione del tipo di protezione del credito conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue: i) "garantita da beni immobili o prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201", ii) "garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale" o iii) "garantita o controgarantita da un fornitore di protezione ammissibile". Quando un'esposizione deteriorata è garantita da più di un tipo di protezione del credito, il suo valore è assegnato in base alla qualità della protezione del credito, a partire da quella con la migliore qualità.

207a. In linea con l'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, i soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito segnalano tutte le esposizioni pertinenti, comprese le esposizioni deteriorate acquistate da tali enti, nei modelli da C35.01 a C35.03 e pongono nella riga 0010 del C35.01 l'importo applicabile della copertura insufficiente della parte acquistata pari a zero.

8.2. C 35.01 – IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE (NPE LC1)

* + 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010 – 0100 | **Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate**  Per "tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate" si intende il tempo trascorso in anni, alla data di riferimento, dal momento che l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Per le esposizioni deteriorate acquistate, il periodo in anni inizia a decorrere dalla data in cui le esposizioni sono state originariamente classificate come deteriorate e non dalla data del loro acquisto.  Gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento rientra nell'intervallo di tempo corrispondente indicando il periodo in anni successivo alla classificazione delle esposizioni come deteriorate, a prescindere dall'applicazione di misure di concessione.  Per l'intervallo di tempo "> X anno/i, <= Y anno/i", gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento corrisponde al periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del Y° anno successivo alla classificazione di tali esposizioni come deteriorate. |
| 0110 | **TOTALE**  Gli enti segnalano la somma di tutte le colonne da 0010 a 0100. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| 0010 | **Importo applicabile della copertura insufficiente**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai fini del calcolo dell'importo applicabile della copertura insufficiente, gli enti deducono il totale degli accantonamenti e delle rettifiche o deduzioni (massimale) (riga 0080) dal requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate (riga 0020).  L'importo applicabile della copertura insufficiente (ossia la carenza nel requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate) è pari o superiore a zero. |
| 0020 | **Requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai fini del calcolo del requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate, gli enti sommano il requisito di copertura minima per la parte non garantita delle NPE (riga 0030) e per la parte garantita delle NPE (riga 0040). |
| 0030 | **Parte non garantita delle NPE**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto i), articolo 47 quater, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala il requisito di copertura minima totale per la parte non garantita delle NPE, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.  L'importo segnalato in ciascuna colonna è uguale alla somma degli importi segnalati nella riga 0020 del C 35.02 e nella riga 0020 del C 35.03 (se del caso) nelle rispettive colonne. |
| 0040 | **Parte garantita delle NPE**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), articolo 47 quater, paragrafo 3, articolo 47 quater, paragrafo 4, articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala il requisito di copertura minima totale per la parte garantita delle NPE, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.  L'importo segnalato in ciascuna colonna è uguale alla somma degli importi segnalati nelle righe da 0030 a 0045 del C 35.02 e nelle righe 0030-0040 del C 35.03 (se del caso) nelle rispettive colonne. |
| 0050 | **Valore dell'esposizione**  Articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle NPE, garantite e non. Si tratta della somma delle righe 0060 e 0070. |
| 0060 | **Parte non garantita delle NPE**  Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0070 | **Parte garantita delle NPE**  Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0080 | **Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (massimale)**  L'ente segnala l'importo soggetto a massimale della somma degli elementi elencati nelle righe da 0100 a 0150 conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il limite massimo per gli accantonamenti e le rettifiche o deduzioni soggetti a massimale è l'importo del requisito di copertura minima a livello di esposizione.  L'importo soggetto a massimale è calcolato separatamente per ciascuna esposizione come l'importo inferiore tra il requisito di copertura minima per tale esposizione e il totale degli accantonamenti e rettifiche o deduzioni per la stessa esposizione. |
| 0090 | **Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (senza massimale)**  L'ente segnala la somma dell'importo non soggetto a massimale degli elementi elencati nelle righe da 0100 a 0150 conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli accantonamenti e le rettifiche o deduzioni (senza massimale) non sono limitati all'importo del requisito di copertura minima a livello di esposizione. |
| 0100 | **Rettifiche di valore su crediti specifiche**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0110 | **Rettifiche di valore supplementari**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0120 | **Altre riduzioni dei fondi propri**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0130 | **Deduzioni in base al metodo IRB**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0140 | **Differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0150 | **Importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 |

* 1. C 35.02 – REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (NPE LC2)
     1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010 – 0100 | **Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate**  Per "tempo trascorso dal momento in cui le esposizioni sono classificate come deteriorate" si intende il tempo trascorso in anni da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento rientra nell'intervallo di tempo corrispondente indicando il periodo in anni successivo alla classificazione delle esposizioni come deteriorate, a prescindere dall'applicazione di misure di concessione.  Per l'intervallo di tempo "> X anno/i, <= Y anno/i", gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento corrisponde al periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del Y° anno successivo alla classificazione di tali esposizioni come deteriorate. |
| 0110 | **TOTALE**  Gli enti segnalano la somma di tutte le colonne da 0010 a 0100. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| 0010 | **Requisito di copertura minima totale**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai fini del calcolo del requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate, escluse quelle oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sommano il requisito di copertura minima per la parte non garantita delle NPE (riga 0020) e il requisito di copertura minima per la parte garantita delle NPE (righe 0030-0045). |
| 0020 | **Parte non garantita delle NPE**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto i), articolo 47 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0070 per il corrispondente fattore per colonna. |
| 0030 | **Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0080 per il corrispondente fattore per colonna. |
| 0040 | **Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0090 per il corrispondente fattore per colonna. |
| 0045 | **Parte delle NPE garantita o controgarantita da un fornitore di protezione ammissibile**  Articolo 47 quater, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alle righe 0110 e 0120 per i corrispondenti fattori per colonna. |
| 0060 | **Valore dell'esposizione**  Articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai fini del calcolo della riga 0060, gli enti sommano i valori dell'esposizione segnalati per la parte non garantita delle NPE (riga 0070), la parte delle NPE garantita da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile (riga 0080), la parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o personale (riga 0090) e la parte delle NPE garantita o controgarantita da un fornitore di protezione ammissibile (righe 0110 e 0120). |
| 0070 | **Parte non garantita delle NPE**  Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva della parte non garantita delle NPE ripartite in base al tempo trascorso dal momento in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate. |
| 0080 | **Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile**  Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE garantite da immobili a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 o di un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 di tale regolamento. |
| 0090 | **Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale**  Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE garantite da altre forme di protezione del credito di tipo reale o personale ai sensi della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0110 | **Parte delle NPE garantita o controgarantita da un fornitore di protezione ammissibile (fattore 1)**  Articolo 47 quater, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (fattore 1) |
| 0120 | **Parte delle NPE garantita o controgarantita da un fornitore di protezione ammissibile (fattore 0)**  Articolo 47 quater, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (fattore 0). Le esposizioni per le quali un fornitore di protezione ammissibile ha accettato di adempiere tutte le obbligazioni di pagamento del debitore nei confronti dell'ente creditizio in toto e conformemente allo schema di pagamento contrattuale originario dovrebbero essere segnalate nella riga 0120 (per tutte le categorie di scadenza). |

* 1. C 35.03 – REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (NPE LC3)
     1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010 – 0100 | **Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate**  Per "tempo trascorso dal momento in cui le esposizioni sono classificate come deteriorate" si intende il tempo trascorso in anni da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento rientra nell'intervallo di tempo corrispondente indicando il periodo in anni successivo alla classificazione delle esposizioni come deteriorate, a prescindere dall'applicazione di misure di concessione.  Per l'intervallo di tempo "> X anno/i, <= Y anno/i", gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento corrisponde al periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del Y° anno successivo alla classificazione di tali esposizioni come deteriorate. |
| 0110 | **TOTALE**  Gli enti segnalano la somma di tutte le colonne da 0010 a 0100. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| 0010 | **Requisito di copertura minima totale**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), e articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai fini del calcolo del requisito di copertura minima totale delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sommano i requisiti di copertura minima per la parte non garantita delle NPE oggetto di misure di concessione (riga 0020), la parte delle NPE oggetto di misure di concessione garantita da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile (riga 0030) e la parte delle NPE oggetto di misure di concessione garantita da altre forme di protezione del credito di tipo reale o personale (riga 0040). |
| 0020 | **Parte non garantita delle NPE**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto i), articolo 47 quater, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano il requisito di copertura minima totale per la parte non garantita delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione. |
| 0030 | **Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano il requisito totale di copertura minima per le parti delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione garantite da immobili a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 575/2013, soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, di tale regolamento, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione. |
| 0040 | **Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano il requisito di copertura minima totale per le parti delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione garantite da altre forme di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione. |
| 0050 | **Valore dell'esposizione**  Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai fini del calcolo del valore dell'esposizione, gli enti sommano i valori dell'esposizione per la parte non garantita delle NPE (riga 0060), la parte delle NPE garantita da immobili o costituita da prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile (riga 0070) e la parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o personale (riga 0120), ove applicabile. |
| 0060 | **Parte non garantita delle NPE**  Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 2, e articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva della parte non garantita delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del secondo anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata (> 1 anno; < = 2 anni). |
| 0070 | **Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile**  Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), e articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili a norma della parte tre, titolo II, di tale regolamento o che sono prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0080 | **>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE**  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata. |
| 0090 | **>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE**  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata. |
| 0100 | **>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE**  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata. |
| 0110 | **>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE**  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata. |
| 0120 | **Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale**  Articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale ai sensi della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0130 | **>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE**  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata. |
| 0140 | **>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE**  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata. |
| 0150 | **>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE**  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata. |
| 0160 | **>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE**  Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata. |